

Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 1 di 15

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

COORDINAMENTO IN PRESENZA DI CONTRATTO D'APPALTO O CONTRATTO D'OPERA (ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008)

	DATA CENTER VIA GREZA	
Approvazione:		
	FIRMA	DATA
II RUP		
Presa Visione:		
	FIRMA	DATA



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 2 di 15

PREMESSA

Con la sottoscrizione del presente documento si ritiene di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla cooperazione tra le parti contrattuali.

La ditta dichiara di essere stata edotta su ogni aspetto inerente l'attività che verrà svolta dei locali di disporre di mezzi ed attrezzature idonee per lo svolgimento della stessa.

INTRODUZIONE

L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

L'attuazione di procedure di coordinamento, da effettuarsi a monte delle attività stesse, partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso il Committente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e di interventi di prevenzione e protezione dei rischi atti a ridurre i pericoli.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione all'art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione- comma 3 recita

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 3 di 15

Al -comma 3 bis recita:

"Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI"

I due giorni di cui al comma 3-bis dell'art. 26 sono da intendersi riferiti non alla durata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell'intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell'opera o dei lavori. Il DUVRI del resto è un documento contrattuale e deve quindi ovviamente e logicamente prendere in considerazione tutti i tipi di lavori e di servizi che si vanno a svolgere nell'ambito della durata dell'intero contratto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

• Legge n. 123 del 3 agosto 2007

(Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007.

• D. Lgs. 3/8/2009 n. 106.

DEFINIZIONI

Committente: è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 4 di 15

Appalto: può essere di <u>opera</u> o di <u>servizio;</u> la differenza risiede nel fatto che l'appalto d'opera comporta per l'appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al bene già esistente; l'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n'è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Personale: il personale dipendente che opera nell'Azienda.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).

Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità d'esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 5 di 15

DESCRIZIONE LAVORAZIONI (committente)

(con orario di lavoro e luoghi interessati dal lavoro):

L'attività propria di Equitalia S.p.A. si configura come un'attività di ufficio dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

L'attività lavorativa svolta nella sede di Direzione Generale di via Grezar viene svolta dalle 08.00 alle 19.00 circa, non essendo possibile escludere la presenza di personale nei 7 piani che compongono l'edificio anche oltre le ore 21.00.

E' presente un servizio di vigilanza e reception attivo h24.

Le attività di cui al presente appalto verranno svolte prettamente all'interno dei locali interrati e successivamente alla formale riconsegna ad Equitalia S.p.A. delle aree attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione da parte della proprietà dell'immobile.

Sono inoltre attivi presso la sede contratti di Facility Management e pulizie; le attività generate da tali contratti dovranno essere accuratamente svolte senza sovrapposizione spazio/temporale con l'appalto di cui in oggetto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il cliente Equitalia S.p.A. ha la necessità di realizzare il cablaggio in Fibra Ottica presso il proprio Data Center le cui attività infrastrutturali sono in corso di realizzazione da parte di terza impresa.

La sede dove è in allestimento il nuovo Data Center è sita in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14.

Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi):

- fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato;
- lavori di posa in opera della fornitura;
- realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura;
- certificazione del sistema di cablaggio strutturato.

Si richiama fin da subito che: lo svolgimento delle attività di realizzazione del cablaggio saranno svolte senza recare pregiudizio alle normali attività lavorative degli uffici con la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore non superiore a quello fissato dalla



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 6 di 15

normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in vigore D.lgs. n. 277/91, DPCM 01/03/91 e Legge 26/10/95 n. 447 e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in ogni caso le attività più rumorose fuori dal normale orario di ufficio (esempio: forature passanti delle pareti o dei solai, foratura delle pareti mobili per alloggiare le borchie telematiche), così come l'apertura o la chiusura dei controsoffitti.

Inoltre la scelta delle attrezzature di cantiere sarà fatta ponendo particolare cura al contenimento del rumore, specie per quelle attività che non potranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici. In presenza di lavorazioni che producano polvere (in particolare foratura muri), saranno sempre essere usate apparecchiature di aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa.

Le modalità di esecuzione dei lavori (durata, orari, ...) saranno concordate precedentemente con l'Amministrazione al fine di ridurre completamente le possibili interferenze con il personale Equitalia. Sarà presente sui luoghi di lavoro interessati dall'appalto, solamente il personale Equitalia debitamente autorizzato dalla competente funzione aziendale esclusivamente per le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'appalto.



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 7 di 15

Valutazione dei rischi interferenti

Rischio interferente	Sovrapposizione con attività Equitalia cod. Ri1				
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbero essere svolte durante l'orario di lavoro del personale Equitalia.				
Misure generali di prevenzione e protezione	one (come previsto dall'art. del D.Lgs 81/2008) e invio di circolari di avviso				
Valutazione rischio residuo interferente		Р	G	R	
		3	2	6	
Nel caso in cui le suddette attività debbano essere svolte in situazioni diverse da quanto evidente dal capitolato, esponendo i lavoratori a rischi interferenti non identificabili al momento della redazione del presente DUVRI (ad esempio: lavori in quota, posizionamento tramite funi, pulizia di varia natura con utilizzo di piattaforme aeree o simili, uso di attrezzature di lavoro o prodotti chimici diversi da quelli dichiarati nel capitolato) la presente scheda di rischio deve essere aggiornata dalla UO Sicurezza su input del RUP.					



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 8 di 15

Rischio interferente	Sovrapposizione con attività terzi cod. Ri2			Ri2
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbero essere svolte in concomitanza con attività di altri fornitori esterni .			
Spostamento spazio temporale delle attività. Nel caso in cui non sia possibile, le attività devono essere svolte in aree dedicate o riservate, oppure correttamente transennate, delimitate da cartelli etcc etc, con particolare riferimento alle interferenze dovute alla movimentazione manuale e meccanica.				
Valutazione rischio residuo interferente		Р	G	R
		2	3	6
Note	Le misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione del rischio interferente sono state individuate nella scheda R1.			

Rischio interferente	Rischi Esterni		cod.	Ri3
Descrizione	Si porta a conoscenza dell'appaltatore che i lavoratori impiegati all'interno dei luoghi di lavoro di Equitalia SpA, possono essere soggetti a rischi di natura esterna quali: rapina, manifestazioni di intemperanza, aggressioni, varie tipologie di eventi avversi a Equitalia, possibile presenza di posta e/o plichi classificabili a rischio			
Misure generali Equitalia applica una serie di misure di prevenzione e protezione alla tutela dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi e protezione occasionalmente o periodicamente presenti nei luoghi di lavoro				
Valutazione rischio residuo interferente		Р	G	R
		1	3	3
Note				



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 9 di 15

Rischio interferente	Gestione Emergenza	cod.	Ri4	
Descrizione	Difficoltà di gestione delle emergen	ze.		
Misure generali di prevenzione e protezione	La sede di Equitalia di via Grezar è dotata di Piano di gestione delle Emergenze (di cui l'appaltatore si impegna a prendere visione anche per il tramite delle apposite planimetrie d'esodo). In caso di emergenze i lavoratori devono attenersi a quanto indicato nei Piani di Emergenza e alle disposizioni che verranno impartite dagli Addetti di Equitalia e/o dai soggetti che hanno in carico l'attività lavorativa dell'appaltatore ove presenti. Far prendere visione delle uscite di emergenza ed informare sul punto di raccolta con l'ausilio delle planimetrie esposte.			
Valutazione rischio residuo interferente		P	G	R
		2	3	6
Note	L'appaltatore si impegna a rendere noti i Piani di Emergenza a tutti i suoi dipendenti che opereranno presso i luoghi di lavoro Equitalia e tutti gli eventuali subappaltatori.			

GENERICHE INDICAZIONI COMPORTAMENTALI IN CASO DI ORDINARIA ATTIVITA' E IN CASO DI EMERGENZA

COMPITI IN CONDIZIONI DI NORMALITÀ

- ESPLETANO LE PROPRIE ATTIVITÀ (COMPRESO IL DEPOSITO DELLE PROPRIE ATTREZZATURE E DEI PROPRI PRODOTTI), ESCLUSIVAMENTE IN LOCALI NEI QUALI SONO STATI PREVENTIVAMENTE ED ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI
- UTILIZZANO SOLO ATTREZZATURE A NORMA E SI ATTENGONO ALLE NORME DI DETENZIONE DELLE SOSTANZE UTILIZZATE PREVISTE SULLE SCHEDE DI SICUREZZA.
- EVITANO DI INTRALCIARE I PASSAGGI E SOPRATTUTTO LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA.
- MANTENGONO LE GENERALI CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
- COMUNICANO AI RESPONSABILI DELLA COMMITTENTE EVENTUALI ANOMALIE DI TIPO STRUTTURALE RISCONTRATE DURANTE LE PROPRIE ATTIVITÀ E LI INFORMANO DI OGNI EVENTO DAL QUALE POTREBBE ORIGINARSI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO.
- USUFRUISCONO DEGLI IMPIANTI NEI TEMPI E NEI MODI INDISPENSABILI ALL'ESPLETAMENTO DEI PROPRI
 COMPITI, NELLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA.
- Non effettuano interventi sugli impianti se non previsti dall'appalto.

COMPITI IN CONDIZIONI DI PREALLARME

- SE INDIVIDUANO IL PERICOLO MANTENGONO LA CALMA, NE DANNO COMUNICAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA E SI ASTENGONO DA INIZIATIVE PERSONALI.
- SE RICEVONO COMUNICAZIONE DAGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA:
 - SOSPENDONO LE PROPRIE ATTIVITÀ, SI PREDISPONGONO ALL'EMERGENZA, METTONO IN SICUREZZA
 LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE UTILIZZATE (DISINSERENDO SE POSSIBILE ANCHE LA SPINA



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 10 di 15

DALLA PRESA E PROTEGGENDO ORGANI O PARTI PERICOLOSE), RIMUOVONO MATERIALI EVENTUALMENTE DEPOSITATI, SIA PUR MOMENTANEAMENTE, LUNGO I PASSAGGI;

- SI PREDISPONGONO ALL'EVENTUALE ED IMMINENTE ESODO DAI LOCALI;
- ATTENDONO ULTERIORI COMUNICAZIONI E/O SEGNALAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO (CESSATO ALLARME E/O ALLARME) ATTENENDOSI ALLE DISPOSIZIONI CHE GLI VENGONO IMPARTITE.

COMPITI IN CONDIZIONI DI ALLARME/EVACUAZIONE

- ABBANDONANO GLI AMBIENTI OCCUPATI AL MOMENTO DEL PREALLARME ED IMPEGNANO I PERCORSI D'ESODO SOLO A SEGUITO DI APPOSITA SEGNALAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.
- SI ASTENGONO IN PARTICOLARE DAI SEGUENTI COMPORTAMENTI:
 - URLARE, PRODURRE RUMORI SUPERFLUI;
 - MUOVERSI NEL VERSO OPPOSTO A QUELLO DELL'ESODO;
 - CORRERE (IN PARTICOLAR MODO LUNGO LE SCALE) E TENTARE DI SOPRAVANZARE CHI STA ATTUANDO L'ESODO;
 - TRATTENERSI IN PROSSIMITÀ O AVVICINARSI ALLA ZONA IN CUI SI È VERIFICATA L'EMERGENZA.
- RAGGIUNGONO IL "LUOGO SICURO" INDICATO DAGLI ADDETTI CHE LI ASSISTONO, RIMANENDO SEMPRE NEL GRUPPO FINO ALLA CESSAZIONE DELLA EMERGENZA, AL FINE DI AGEVOLARE LA VERIFICA DELLE PRESENZE.



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 11 di 15

COSTI PER LA SICUREZZA

Premesso che i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso, la stima, dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.

In particolare i costi che vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste sono:

- degli apprestamenti previsti;
- > delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- > delle procedure di sicurezza previste per specifici motivi di sicurezza;
- ➤ degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- ➤ delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Inoltre, risulta necessario specificare che, il presente elaborato, deve intendersi come un documento dinamico che dovrà essere revisionato e condiviso nuovamente ogni qualvolta intervengano sostanziali modifiche che possano influenzare le valutazioni del rischio interferenti effettuate e la conseguente stima dei costi, ad esempio ogni qualvolta debbano effettuarsi interventi di natura impiantistica/edile che comportino rischi interferenti da valutare caso per caso.

In considerazione della possibilità di ridurre la quasi totalità dei rischi da interferenza elencati con opportune procedure di carattere gestionale/operativo, i costi relativi alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di ridurre il maggior rischio dovuto dalle lavorazioni interferenti sono di seguito riportati:



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 12 di 15

DESCRIZIONE	udm	QTY	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
Delimitazione area di lavoro costituta da 4 colonnine bicolore h 90 cm in plastica con catene 25 metri		1	€ 55,00	€ 55,00
Nastro per delimitazione Bianco/rosso	m*n° sede	50	€ 0,40	€ 20,00
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 350 x 350 mm	n-n-	20	€ 0,32	€ 6,40
Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione	1*sede	1	€ 203,26	€ 203,26
Costo orario di spostamento/fermo temporaneo attività ove previsto per lavorazioni concomitanti o interferenti che non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della sospensione temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere può essere riferito al tempo necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro.	n° hh	4	28,22	€ 112,88
totale				€ 397,54

I costi totali della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze ammontano a: **397,54 euro**



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 13 di 15

ALLEGATO A - Descrizione e organizzazione della attività in appalto

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN APPALTO		
Società appaltatrice		
Durata contrattuale	Da contratto	
Tipologia di appalto/attività	Da contratto	
Descrizione delle attività		
Aree interessate alla attività presso la Committente della società/aziende appaltatrici (piano, stanza, area di paino, zona di edificio, ecc)	Equitalia SpA via grezar - locali interrati	
Aree di servizio messe a disposizione dalla Committente alla società/aziende appaltatrici (depositi, spogliatoi, servizi igienici riservati, ecc)		
Orari di attività (fuori o durante l'orario di lavoro della Committente)		



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 14 di 15

ALLEGATO B - Fonti di rischio ditta appaltatrice (a cura ditta appaltatrice)

CHECK LIST RISCHI APPALTATORE				
FONTI DI RISCHIO	NO	SI		
Vengono utilizzati macchinari/attrezzature per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?		□ Elencare		
Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?		□ Elencare		
Vengono introdotti rischi aggiuntivi a carico dei lavoratori?		□ Elencare (polvere, rumore, vibrazioni, ecc.)		
I lavoratori dell'appaltatore utilizzano dispositivi di protezione individuale?		□ Elencare		
I lavoratori sono stati informati e formati sulle procedure lavorative di sicurezza?		□ Elencare		



Rev. 2 del 10/04/2017

Pagina 15 di 15

ALLEGATO C - VERBALE

Verbale				
Società Committente	Equitalia S.p.A.			
Società Esecutrice				
Oggetto lavori				
Aree interessate ai lavori				
Data dei lavori	Durata contrattuale			
Tipo di intervento				
Il sottoscritto				
In qualità di				
Della ditta				
□□Avendo preso conoscenza del DUVRI (documento uni	co per le interferenze) del DVR e del Piano di			
Emergenza				
□□Avendo verificato che non sono mutate le condizioni di	i rischio potenziale e le misure di prevenzione e			
protezione messe in atto dal Committente				
□□Avendo verificato tramite sopralluogo preliminare che s	sono sopraggiunte le seguenti condizioni di rischio			
adotta le seguenti misure di cooperazione e coordinament la eventuale presenza di altre ditte sull'area di lavoro così prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti a	come previsto dalla procedura: misure di			
appaltatore o tra i diversi appaltatori) del DUVRI				
Le parti hanno dato atto dell'avvenuto coordinamento e da Rappresentante ditta appaltatrice	anno inizio ai lavori in appalto			
Rappresentante Committente				